

costo del bene con valenza anche fiscale, se civilisticamente si ritiene di assumere tale impostazione.

♦ Con sent. n. 8786 del 27.6.2001 la Cass. ha affermato l'indeducibilità dell'Iva pagata su una fattura, che il cedente (o prestatore) aveva illegittimamente assoggettato ad Iva. L'art. 19/633 riconosce il diritto alla detrazione dell'Iva se l'imposta è effettivamente dovuta e non anche dell'Iva pagata per il semplice fatto di essere indicata in fattura (e anche se il cedente ha versato l'imposta addebitata).

Per le differenze tra dichiarazione Iva e contabilità, indipendentemente dall'origine:

Erario c/Iva	a	Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive	a	Erario c/Iva

C'è stata perdita di Iva a seguito del pro-rata? Il saldo Iva contabile corrisponde alle risultanze dei libri Iva e della dichiarazione annuale?

Versamenti Iva trimestrali gli interessi ai sensi dell'art. 66 co.11 331/93 sono stati registrati come costi indeducibili?

Nella liquidazione periodica occorre tenere conto anche dell'Iva sulle fatture:

- immediate emesse nel periodo ancorché legittimamente registrate nel mese o trimestre successivo;
- differite, relative a merce consegnata nel mese della liquidazione, anche se legittimamente emesse entro il 15 del mese successivo.

L'Iva per la quale non è stata esercitata la rivalsa (es. omaggi) diviene costo indeducibile (art. 99).

Per il recupero dell'Iva nel caso di insolvenze vedi § Perdite su crediti - Insolvenze e recupero dell'Iva.

IVA - ACCONTO E SALDO

Entro il 27/12 va effettuato il versamento dell'acconto pari all'88% del debito relativo all'ultima liquidazione dell'anno precedente.

Oltre che con il predetto metodo storico l'importo dell'acconto può essere determinato anche con il metodo previsionale o della liquidazione al 20/12. In sede di chiusura anche in saldo dell'acconto Iva, come quello dell'Iva acquisti e vendite, va a confluire nell'Erario c/Iva.

Acconto Iva	a	Banca
Erario c/Iva	a	Acconto Iva

Debito Iva - Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva autonoma, può:

- versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzare maggiorando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (fino max al 16/11).

Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva all'interno dell'Unico, può:

- versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare in unica soluzione entro la scadenza dell'Unico con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi (la maggiorazione va corrisposta solo sulle somme non compensate con crediti risultanti dal modello unico);
- rateizzare dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,50% mensile di ciascuna rata;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base all'Unico (fino max al 16/11) maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata se il relativo importo è superiore a € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti in dichiarazione).

IVA - RESPONSABILITA' SOLIDALE nel pagamento

L'art. 60-bis/633 prevede che l'acquirente, soggetto passivo Iva, può essere considerato obbligato in solido, in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, per le cessioni effettuate ad un prezzo inferiore al valore normale per i beni individuati da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il cessionario può sottrarsi alla responsabilità solidale dimostrando documentalmente che il minor prezzo è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, oppure sulla base di disposizioni di legge e che, comunque, il prezzo inferiore non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta. Il Min. con decreto 22.12.05 ha individuato i seguenti beni: autoveicoli, prodotti di telefonia, computer ed accessori, animali vivi bovini, suini e ovini e loro carni fresche.

Penale: l'omesso versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale e l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore ad € 50.000, concretizza reato penale.